

Codice A1814B

D.D. 7 luglio 2026, n. 1309

**OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 2002 - Torrente Ardana - Autorizzazione idraulica per interventi di riordino e taglio manutentivo della vegetazione del torrente Ardana nel tratto tra la briglia del Maglio ed il ponte del Mulino e sottofondazione di opera di difesa spondale esistente nel Comune di Bosio (AL). Richiedente: Comune di Bosio (AL).**



**ATTO DD 1309/A1814B/2026**

**DEL 07/07/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 2002 - Torrente Ardana - Autorizzazione idraulica per interventi di riordino e taglio manutentivo della vegetazione del torrente Ardana nel tratto tra la briglia del Maglio ed il ponte del Mulino e sottofondazione di opera di difesa spondale esistente nel Comune di Bosio (AL).  
Richiedente: Comune di Bosio (AL).

Il Comune di Bosio (AL) con sede in Via Umberto I, 37 – 15060 Bosio (AL) ha presentato istanza, attraverso il Portale telematico per la trasmissione delle istanze di competenza regionale per l'ottenimento delle autorizzazioni idrauliche rilasciate ai sensi del Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 e delle concessioni demaniali ex Legge Regionale 18/05/2004 n. 12/2004 e Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. del 16/02/2022 n. 10/R, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di riordino e taglio manutentivo della vegetazione del torrente Ardana nel tratto tra la briglia del Maglio ed il ponte del Mulino nel Comune di Bosio (AL) e sottofondazione di opera di difesa spondale esistente.

All'istanza, acquisita al prot. n. 27577 del 17.06.2026 e perfezionata in data 18.06.2026 e 06.07.2026 con integrazioni spontanee acquisite ai prot. nn. 27827 e 31111, sono allegati gli elaborati progettuali sottoscritti dal tecnico progettista ing. Pier Angelo Sardi, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-1602 in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il progetto dei lavori in oggetto è stato approvato con Delibera di Giunta comunale n. 8 del 11.06.2026.

Questo Settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 29972 del 30.06.2026, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Il progetto, come risultante dalle integrazioni trasmesse in data 18.06.2026 e 06.07.2026, interessa la porzione d'alveo del torrente Ardana nel tratto ricompreso tra località la briglia del Maglio ed il ponte del Mulino nel Comune di Bosio (AL) e prevede:

- il taglio manutentivo della vegetazione arborea ed arbustiva con asportazione di quella cresciuta in centr'alveo nonché di quella schiantata per un estensione lineare di circa 800 m.;
- la risagomatura delle sezioni di deflusso con riallocazione degli accumuli di deposito presenti in centro alveo (circa 8000 mc di materiale litoide) ad imbottimento dei tratti spondali interessati da fenomeni erosivi;
- la sottofondazione di opera di difesa spondale esistente per un estensione di circa 15 ml.

Verrà inoltre riparato l'attraversamento in tubosider della contigua strada.

In sede di elaborati grafici sono indicati i punti di accesso in alveo per l'esecuzione degli interventi.

Poiché gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato torrente Ardana, iscritto al n. 78 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

Dato atto che le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29.12.1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui all'art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022 essi si ritengono ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerenti il mantenimento dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. l'intervento di sottofondazione della difesa spondale esistente dovrà essere realizzato senza determinare alcun restringimento d'alveo, ed in fase esecutiva dovrà essere impiegato ogni accorgimento al fine di ridurre al minimo la compromissione del substrato roccioso affiorante;
2. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
3. è fatto divieto di abbandono all'interno dell'alveo inciso e sulle sponde dei residui delle lavorazioni e dell'eventuale trinciatura/cippatura;
4. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla L.R. n. 4 del 10.02.2009 e dal Regolamento di attuazione n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i., unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2003, in particolare:
  - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, c. 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
  - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 c.

- 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;
5. le operazioni di taglio dovranno essere effettuate nel rispetto del periodi di silenzio selvicolturale (dal 31 marzo al 15 giugno) di cui all'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.;
6. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
7. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua anche del materiale cippato/triturato;
8. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- la D.G.R. n. 79-10137 del 21.07.2003 "Analisi delle problematiche connesse all'esercizio delle funzioni di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 a supporto della definizione di criteri e modalità operative" come modificata dalla D.G.R. n. 16-2002 del 15.12.2025;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bosio (AL) con sede in Via Umberto I, 37 – 15060 Bosio (AL), ad eseguire i lavori di riordino e taglio manutentivo della vegetazione del torrente Ardana e la sottofondazione di opera di difesa spondale esistente nel tratto tra la briglia del Maglio ed il ponte del Mulino nel Comune di Bosio (AL) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni d'alveo indicate in progetto e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale proveniente dai lavori in alveo, dovrà essere utilizzato localmente per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua;
3. è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
4. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà;
6. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
7. i lavori in alveo dovranno essere prontamente interrotti nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
8. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
9. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
10. la presente autorizzazione riguarda il taglio manutentivo, la rimozione della vegetazione e la riprofilatura della sezione d'alveo nelle sole aree appartenenti al Demanio e i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;

11. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie, foglie) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento temporaneo dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt. 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua. È comunque fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo;
12. è vietata l'asportazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Ardana; il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde o conferito in impianti di smaltimento autorizzati, mentre l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015;
13. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
16. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo, dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua, e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
17. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo p.e.c. all'indirizzo [tecnico.regionale.al\\_at@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it) e con un congruo preavviso l'inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
18. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del torrente Ardana, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla L.R. 17 del 12.08.2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 26 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Funzionario estensore  
Matteo Gallo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Davide Mussa